

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1925 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2016

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 6860]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che, al fine di evitare che siano erogati aiuti a favore di colture illecite, le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ammissibili solo se il tenore di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,2 %.
- (2) L'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce che, se il tenore medio di THC di tutti i campioni di una data varietà di canapa risulta per il secondo anno consecutivo superiore a quello fissato all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, lo Stato membro richiede alla Commissione l'autorizzazione a vietare la commercializzazione di tale varietà a norma dell'articolo 18 della direttiva 2002/53/CE.
- (3) Il 28 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto dal Regno Unito una richiesta di autorizzazione a vietare la commercializzazione della varietà di canapa Finola, in quanto il suo tenore di THC è risultato per il secondo anno consecutivo superiore al tenore autorizzato dello 0,2 %.
- (4) A seguito di tale richiesta la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2016/17 ⁽⁴⁾ e autorizzato il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di tale varietà di canapa.
- (5) Il 15 marzo 2016 il Regno Unito ha ufficialmente informato la Commissione che, a seguito di ulteriori prove su campioni della varietà di canapa Finola, è stato rilevato che il tenore di THC per il 2014 non ha superato la soglia dello 0,2 % di cui all'articolo 32, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
- (6) Di conseguenza il Regno Unito ha chiesto l'abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2016/17.
- (7) Tale decisione di esecuzione dovrebbe quindi essere abrogata.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 193 del 20.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/17 della Commissione, del 7 gennaio 2016, che autorizza il Regno Unito a vietare sul proprio territorio la commercializzazione di una varietà di canapa inclusa nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in conformità alla direttiva 2002/53/CE del Consiglio (GUL 5 dell'8.1.2016, pag. 7).

